

TUTELA LEGALE SPA

*Contratto di assicurazione
di tutela legale*

Associazioni No Profit Guide Alpine

Il contratto è redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico Ania – Associazioni consumatori – Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari.

Il presente Set informativo, contenente il DIP Danni, il DIP aggiuntivo Danni e le condizioni di assicurazione comprensive del glossario, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.

Assicurazione Tutela Legale



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Società: Tutela Legale S.p.A. - Italia – iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00169.

Prodotto: Associazioni No Profit

aggiornamento 05/2020

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Associazioni No Profit è un contratto di assicurazione di tutela legale che prevede il rimborso delle spese legali e peritali o la fornitura delle prestazioni di altra natura, che si rendono necessarie per la difesa degli interessi e dei diritti dell'assicurato in sede giudiziale o stragiudiziale. Il contratto opera per fatti inerenti all'attività svolta dall'associazione, secondo i limiti di copertura definiti in polizza.



Che cosa è assicurato?

Garanzia DIFESA PENALE

✓ il rimborso delle spese legali, peritali e processuali per:

1. la difesa in sede penale per reati colposi e dolosi;

Garanzia SPECIAL PROTECTION

✓ L'assistenza finalizzata alla risoluzione bonaria delle controversie inerenti alla gestione dell'impresa;

✓ il rimborso delle spese legali, peritali e processuali per:

2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi e dolosi;
3. l'impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nelle leggi speciali (Sicurezza sul lavoro – D. Lgs. 81/08, Sicurezza alimentare – Privacy Reg. UE 2016/679).

La compagnia rimborsa le spese fino a un importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale).

- da contratti di agenzia;
- * per le controversie derivanti contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili, nonché dall'edificazione di nuovi immobili;
- * riguardanti azioni di sfratto;
- * per le controversie aventi ad oggetto comportamenti antisindacali o licenziamenti collettivi;
- * per le controversie contrattuali e il recupero crediti;
- * per le controversie derivanti da licenziamento, o provvedimenti disciplinari adottati dal Contraente a causa di riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
- * controversie derivanti da fusioni, modificazioni e trasformazioni societarie;
- * derivanti da contratti d'agenzia con o senza mandato di esclusiva;
- * derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall'uso di aeromobili;
- * contro Società;
- * quando la controversia ha per oggetto danni originati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- * derivanti dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, o di natanti o imbarcazioni munite di motore.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non opera:

- * per i fatti dolosi dell'Assicurato;
- * per le controversie e i procedimenti relativi a beni immobili diversi da quelli indicati in Polizza;
- * per le controversie conseguenti ad eventi catastrofali;
- * per le controversie in materia di diritto di famiglia e successioni;
- * per le controversie di diritto pubblico;
- * per le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti



Ci sono limiti di copertura?

La copertura è esclusa e nessun indennizzo è dovuto all'Assicurato per le controversie:

- ! aventi un valore in lite inferiore ad € 350,00;
- ! derivanti da richieste di risarcimento di responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazioni di legge, di regole dettate dallo statuto sociale, dall'assemblea dei soci o

dall'organo amministrativo della società controllante;

! conseguenti a richieste di risarcimento per danni a persone e per danneggiamenti a cose, compresi lo

smarrimento, la distruzione o il deterioramento di denaro, di titoli di credito o di titoli al portatore;

! per le controversie in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo.



Dove vale la copertura?

✓ Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.



Che obblighi ho?

- Hai il dovere di pagare il premio previsto dal contratto;
- quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- hai il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato;
- in caso di sinistro sei tenuto ad avvisare per iscritto l'agenzia cui è assegnata la Polizza oppure la Società.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della Polizza. Il premio di Polizza è annuale e può essere corrisposto anche con frazionamento per periodi inferiori all'anno; in questo caso si applicano interessi di frazionamento che corrispondono, per la divisione semestrale al 4%, quadrimestrale al 5% e trimestrale al 6%. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (divieto di denaro contante per i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione dura un anno dalla data della sottoscrizione della Polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione e termina alla scadenza indicata in Polizza. La Polizza si rinnova tacitamente: in mancanza di disdetta di una delle due Parti tramite PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la Polizza 30 giorni prima della scadenza con lettera raccomandata o via PEC da inviare alla Compagnia ai seguenti indirizzi: Tutela Legale Spa - Via Podgora, 15 20122 Milano direzione@pec.tutelalegalespa484.it.

Puoi recedere dalla Polizza, anche in corso d'anno, dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dopo il pagamento o il rifiuto della copertura formulato per iscritto, dando un preavviso di almeno 30 giorni.

Assicurazione Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Tutela Legale S.p.A. - Italia - iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00169.



Prodotto: Associazioni No Profit

Ed 05/2020

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Tutela Legale Spa, Via Podgora 15, 20122 Milano; telefono: 02.89.600.700; sito internet: www.tutelalegale.it; e-mail: info@tutelalegale.it; PEC: direzione@pec.tutelalegalespa484.it.

Tutela Legale Spa, con sede legale in Via Podgora, 15 20122 Milano; telefono: 02.89.600.700; sito internet: www.tutelalegale.it; e-mail: info@tutelalegale.it; PEC: direzione@pec.tutelalegalespa484.it. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17 "tutela legale" (Provvedimento ISVAP n° 2656 del 1 dicembre 2008) e nel ramo 16 "perdite pecuniarie di vario genere" (Provvedimento ISVAP n° 2975 del 30 aprile 2012), iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n.1.00169.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa: In base all'ultimo bilancio di esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di Tutela Legale Spa è pari a € 5,363 milioni di cui € 2,500 milioni di capitale sociale e € 2,863 milioni di riserve patrimoniali e di utili riportati. Il valore dell'indice di solvibilità SCR è pari al 167,7%, il valore dell'indice di solvibilità MCR è pari al 186,1%. Tali indicatori rappresentano il rapporto tra gli elementi patrimoniali della società e i requisiti di solvibilità richiesti dalla normativa vigente. I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2019). Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a € 3.047.228, il requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura MCR (requisito minimo) è pari a € 2.500.000; il valore dei fondi propri ammissibili alla copertura del MCR è pari a € 4.653.130. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR) di Tutela Legale Spa è riportata al seguente link: www.tutelalegale.it/tutela/chi-siamo/ultimo-bilancio.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non ci sono ulteriori informazioni rispetto al Dip danni



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Gli eventi catastrofali, per cui si intendono: tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, atti di vandalismo o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, le coperture prevedono le seguenti limitazioni ed esclusioni:



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

| | |
|---|---|
| Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: L'Assicurato deve denunciare il sinistro all'intermediario cui è assegnata la Polizza oppure alla Società non appena il sinistro si sia verificato o nel momento in cui ne sia venuto a conoscenza. La mancata tempestività della denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni previste dal presente contratto in base a quanto disposto dall'art. 1915 del Codice Civile. La denuncia deve essere integrata da ogni elemento utile alla gestione del sinistro che sia in possesso dell'Assicurato. In particolare, l'Assicurato deve trasmettere una relazione dettagliata dei fatti che hanno originato il sinistro, copia di tutti i documenti o atti ad esso relativi che siano in suo possesso e ogni notizia utile alla gestione del sinistro. L'Assicurato deve altresì trasmettere ogni atto o documento richiesto dalla Società, così come ogni ulteriore atto o documento pervenutogli successivamente alla denuncia. Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro. |
| | Assistenza diretta/in convenzione: non previsto. |
| | Gestione da parte di altre imprese: non previsto. |
| | Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. |
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | L'Assicurato ha il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, reticenti o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare l'annullamento del contratto o il recesso da parte della Compagnia. |
| Obblighi dell'impresa | La Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per la liquidazione del sinistro. |



Quando e come devo pagare?

| | |
|-----------------|--|
| Premio | I premi indicati in Polizza sono comprensivi delle imposte previste dalla legge. Qualora in fase di emissione della Polizza il Contraente avesse scelto l'opzione indicizzazione ad ogni scadenza annuale le somme assicurate e/o i massimali e i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all'evoluzione degli indici ISTAT. |
| Rimborso | In caso di recesso, la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. |



Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|--------------------|---|
| Durata | <ul style="list-style-type: none"> - L'assicurazione è prestata con riferimento alle controversie giudiziali e stragiudiziali ed ai procedimenti penali iniziati durante il periodo di validità della Polizza e conseguenti a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi durante il periodo di validità della Polizza stessa. Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è o sarebbe stato posto in essere il primo atto. - Per le controversie contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti o violazioni di legge verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di decorrenza della garanzia. Tale periodo di carenza non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia. In tale ipotesi, la carenza opera solo per le prestazioni previste dalla presente Polizza e non prestate da quella sostituita. In caso di sinistro, l'Assicurato si obbliga ad esibire copia del documento di Polizza stipulato con il precedente Assicuratore. |
| Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere la Polizza. |



Come posso disdire la polizza?

| | |
|--|---|
| Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il ripensamento dopo la stipula. |
|--|---|

| | |
|--------------------|--|
| Recesso | Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto dalla Compagnia, ciascuna delle parti (la Compagnia o l'Assicurato) può recedere dal Contratto con un preavviso di 30 giorni. La Compagnia, in tal caso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. |
| Risoluzione | Il contratto si risolve di diritto qualora l'Assicurato sia sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale. |



A chi è rivolto questo prodotto?

Alle associazioni No Profit che abbiano interesse a tutelare la propria attività.



Quali costi devo sostenere?

Rispetto all'ammontare del premio pagato dal Contraente, la quota parte riconosciuta in media dalla Compagnia agli intermediari per la distribuzione di questo prodotto è pari al 29,2%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|----------------------------------|---|
| All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri o comportamenti tenuti dagli agenti di Tutela Legale Spa o dai loro collaboratori/dipendenti devono essere inoltrati per iscritto a: Funzione Reclami Tutela Legale S.p.A. Via Podgora, 15 - 20122 MILANO E-mail: reclami@tutelalegale.it . I reclami saranno trattati dalla funzione aziendale suindicata, contattabile ai recapiti sopraindicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, Tutela Legale Spa provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli altri Intermediari (Banche e Broker) e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati a Tutela Legale Spa, la stessa provvederà a trasmetterli all'Intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante. |
| All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . |

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

| | |
|--|--|
| Mediazione | Prevista dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l'avvio di un procedimento conciliativo mediante l'assistenza di un soggetto terzo ed imparziale ("Organismo di Mediazione") tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . La mediazione risulta obbligatoria prima di rivolgersi alla Autorità giudiziaria. |
| Negoziazione assistita | Prevista dalla Legge n. 162/2014, finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le Parti per la risoluzione bonaria della controversia avvalendosi dell'assistenza prestata da avvocati incaricati dalle Parti. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di disaccordo tra Assicurato e Compagnia in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo tra le Parti, ad un arbitro, salva la possibilità di rivolgersi comunque all'Autorità giudiziaria. |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

INDICE

| | |
|---|---|
| OGGETTO DEL CONTRATTO | 3 |
| <i>Art. 1 Qual è lo scopo del contratto</i> | 3 |
| <i>Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto</i> | 3 |
| <i>Art. 3 Quali spese vengono rimborsate</i> | 3 |
| SOGGETTI E CASI ASSICURATI | 3 |
| <i>Art. 4 Chi è assicurato</i> | 3 |
| <i>Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso</i> | 3 |
| ESCLUSIONI E LIMITI | 5 |
| <i>Art. 6 Massimali.....</i> | 5 |
| <i>Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto</i> | 5 |
| <i>Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia</i> | 6 |
| <i>Art. 9 Dove vale l'assicurazione</i> | 6 |
| COSA FARE IN CASO DI SINISTRO | 6 |
| <i>Art. 10 Denuncia del sinistro</i> | 6 |
| <i>Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro.....</i> | 6 |
| <i>Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico del legale</i> | 7 |
| <i>Art. 13 Incarico ad altri professionisti</i> | 7 |
| <i>Art. 14 Rimborso delle spese</i> | 7 |
| <i>Art. 15 Revoca e rinuncia del legale</i> | 7 |
| <i>Art. 16 Disaccordo tra assicurato e Società - Arbitrato</i> | 7 |
| <i>Art. 17 Termine del rimborso.....</i> | 7 |
| <i>Art. 18 Quando un sinistro deve essere considerato unico</i> | 8 |
| NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO..... | 8 |
| <i>Art. 19 Pagamento dell'assicurazione.....</i> | 8 |
| <i>Art. 20 Regolazione del premio</i> | 8 |
| <i>Art. 21 Altre assicurazioni</i> | 8 |
| <i>Art. 22 Rinnovo tacito.....</i> | 8 |
| <i>Art. 23 Recesso</i> | 8 |
| <i>Art. 24 Risoluzione anticipata</i> | 8 |
| <i>Art. 25 Prescrizione</i> | 8 |
| <i>Art. 26 Indicizzazione ISTAT.....</i> | 8 |
| <i>Art. 27 Oneri fiscali</i> | 9 |
| <i>Art. 28 Modifiche dell'assicurazione</i> | 9 |
| <i>Art. 29 Rinvio alle norme di legge</i> | 9 |

GLOSSARIO

ARBITRATO: procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono esperire per definire una controversia.

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione.

CARENZA: periodo in cui la Polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace.

CONTRAENTE: soggetto che stipula l'assicurazione.

CONTRIBUTO UNIFICATO: costo che deve sostenere la parte che vuole avviare un giudizio. È una tassa obbligatoria stabilita e quantificata dal legislatore in relazione al valore della causa ed all'organo competente a giudicare.

CONTROPARTE: la parte avversaria in una controversia.

CONTROVERSIA CONTRATTUALE: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

DISDETTA: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

INDENNIZZO: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LEGALE DOMICILIATARIO: legale indicato dal Dominus (l'avvocato incaricato per la gestione della pratica, responsabile della redazione degli atti e dell'individuazione della linea difensiva) per lo svolgimento delle attività di cancelleria e sostituzione di udienza, laddove richiesto dal Dominus per esigenze di celerità o economicità.

MASSIMALE: massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia.

ONERI FISCALI: spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio o di trascrizione e registrazione di atti quali sentenze, decreti etc..

PARTI: il Contraente e la Società.

POLIZZA: documento che prova l'assicurazione.

PREMIO: somma dovuta dal Contraente alla Società.

REATO: comportamento antiggiuridico che dà luogo a violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni in base alla diversa tipologia delle pene previste dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "reato colposo" e "reato doloso"). Per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è irrilevante.

REATO COLPOSO: è colposo o contro l'intenzione il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'Autorità Giudiziaria.

REATO CONTINUATO: istituto giuridico del diritto penale che si configura quando un medesimo soggetto, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

REATO DOLOSO: è doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i delitti all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

RECESSO: manifestazione di volontà con cui una delle Parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.

REGOLAZIONE PREMIO: forma di conguaglio prevista da un'apposita clausola contrattuale, applicabile quando il premio non è calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (soggetti, veicoli assicurati, fatturato etc.). Il premio viene regolato ogni anno in base alla variazione di tali elementi.

RISCHI NOMINATI: i singoli rischi assunti da parte dell'assicuratore. Gli eventi che non sono stati nominati devono quindi intendersi a carico dell'Assicurato.

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, per intervenuta scadenza dei termini per l'impugnazione, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi sugli stessi fatti.

SET INFORMATIVO: insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione, composto da: documento informativo precontrattuale (DIP), documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo) e le condizioni di assicurazione comprensive del glossario.

SINISTRO: evento per il quale è prestata l'assicurazione, consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolge l'Assicurato.

SPESE DI GIUSTIZIA: sono i compensi e le indennità spettanti a soggetti terzi rispetto al procedimento (nel processo penale sono terze tutte le persone diverse dalle Parti e dal giudice quali, ad esempio, i consulenti tecnici e i testimoni) liquidate direttamente dal giudice.

STRAGIUDIZIALE: tutto ciò che è diverso dal giudizio, accordi e procedure che avvengono tra le Parti fuori dal tribunale.

SOCIETÀ: l'impresa assicuratrice Tutela Legale Spa o Tutela Legale.

SPESE DI SOCCOMBENZA: spese dovute da chi perde una causa civile alla parte vittoriosa. Il giudice decide con sentenza se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti.

TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe insorgere.

VALORE IN LITE: determinazione del valore della controversia.

Secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), sono evidenziati "in grassetto" i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell'Assicurato e/o del Contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 Qual è lo scopo del contratto

Tutela Legale protegge i diritti degli assicurati che si trovino coinvolti in una controversia legale, garantendo loro assistenza e rimborso delle spese sostenute **fino all'importo del massimale indicato in Polizza, nei casi e secondo le condizioni indicate nel presente contratto.**

Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto

Tutela Legale interviene a difesa dei diritti degli assicurati nella fase stragiudiziale e si impegna ad ottenere una risoluzione della controversia amichevole evitando il ricorso al giudice. La copertura assicurativa opera anche nella fase giudiziale, che può seguire quella stragiudiziale, garantendo agli assicurati il rimborso delle spese indicate nel successivo Art. 3 Quali spese vengono rimborsate.

Art. 3 Quali spese vengono rimborsate

Sono oggetto di rimborso:

1. le spese legali relative all'attività svolta dall'avvocato in favore dell'Assicurato, comprese quelle del legale domiciliatario e quelle in favore della controparte in caso di soccombenza o di transazione;
2. le spese processuali, vale a dire il contributo unificato, la registrazione di atti giudiziari, e le spese di giustizia nel processo penale;
3. le spese peritali e investigative riferite all'attività svolta da consulenti o periti nominati dall'Assicurato o dal giudice;
4. le spese relative a procedure alternative di risoluzione delle controversie (negoziazione assistita obbligatoria, mediazione civile, arbitrato).

I limiti, le condizioni e le modalità per ottenere il rimborso di queste spese sono indicati nelle sezioni "Soggetti e casi assicurati", "Cosa fare in caso di sinistro" ed "Esclusioni e limitazioni".

SOGGETTI E CASI ASSICURATI

Art. 4 Chi è Assicurato

Attività associazione

Ai sensi del presente contratto, sono considerati assicurati:

- l'Associazione Contraente nelle persone dei legali rappresentanti;
- il Presidente;
- il consiglio direttivo;
- i dipendenti;
- gli iscritti;
- i legali rappresentanti, i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro preposti e/o responsabili per l'attuazione delle attività previste dal D. Lgs. 81/08, D. Lgs. 193/07, e loro normative pregresse in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente, riforma fiscale e tributaria;
- il Titolare, i Responsabili del trattamento dei dati personali e gli Incaricati, nell'esercizio delle funzioni previste dal Reg. UE 2016/679 e dalla normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali.

Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso

Il presente contratto è a rischi nominati e opera, nell'ambito dell'attività svolta dall'associazione, a tutela degli Assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti, solo per eventi riferibili ai casi di seguito indicati:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, **la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;**
3. l'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato per fatto illecito di terzi;
4. la difesa dell'Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia oggetto di copertura da

parte di una polizza di Responsabilità Civile in primo rischio regolarmente operante, **ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile.**

SPECIAL PROTECTION

Sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/08)

Gli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 Quali spese vengono rimborsate, operano, nei casi originati da contestazione d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, limitatamente alle seguenti fattispecie:

5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
6. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. **Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione** (pronunciata ai sensi dell'art. 530 del Codice di Procedura Penale) **passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;**
7. l'impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08 e nella normativa pregressa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. **Sono altresì compresi i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore ad € 1.000,00 (mille) e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell'attività indicata in Polizza;**
8. la difesa dell'Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro verificatosi sia oggetto di copertura da parte di una polizza di Responsabilità Civile in primo rischio regolarmente operante, **ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.** Nel caso in cui, in presenza di un sinistro coperto dalla polizza di Responsabilità Civile, l'impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l'Assicurato nella costituzione in giudizio, la Società presta assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa. **Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto).** Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.

Sicurezza alimentare (D. Lgs. 193/07)

Gli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 Quali spese vengono rimborsate, operano, nei casi originati da contestazione d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 193/07 in materia di sicurezza alimentare, limitatamente alle seguenti fattispecie:

9. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
10. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. **Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione** (pronunciata ai sensi dell'art. 530 del Codice di Procedura Penale) **passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;**
11. l'impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel D. Lgs. 193/07 e nella normativa pregressa in materia di sicurezza alimentare. **Sono altresì compresi i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore ad € 1.000,00 (mille) e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell'attività indicata in Polizza;**
12. la difesa dell'Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro verificatosi sia oggetto di copertura da parte di una polizza di Responsabilità Civile in primo rischio regolarmente operante, **ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.** Nel caso in cui, in presenza di un sinistro coperto dalla polizza di Responsabilità Civile, l'impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l'Assicurato nella costituzione in giudizio, la Società presta assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo

il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa. **Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto).** Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.

Privacy (Reg. UE 2016/679)

Gli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 Quali spese vengono rimborsate, operano, nei casi originati da contestazione d'inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal Reg. UE 2016/679 in materia di tutela della privacy, limitatamente alle seguenti fattispecie:

13. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
14. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. **Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione** (pronunciata ai sensi dell'art. 530 del Codice di Procedura Penale) **passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;**
15. l'impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nella normativa pregressa in materia di privacy. **Sono altresì compresi i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore ad € 1.000,00 (mille) e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell'attività indicata in Polizza;**
16. i procedimenti promossi innanzi al Garante per la protezione dei dati personali;
17. la difesa in sede civile per richieste risarcitorie originate da violazioni di disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679, e nella normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro verificatosi sia oggetto di copertura da parte di una polizza di Responsabilità Civile in primo rischio regolarmente operante, **ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.** Nel caso in cui, in presenza di un sinistro coperto dalla polizza di Responsabilità Civile, l'impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l'Assicurato nella costituzione in giudizio, la Società presta assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa. **Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto).** Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.

ESCLUSIONI E LIMITI

Art. 6 Massimali

In relazione ad ogni sinistro, è previsto il rimborso delle spese indicate all'Art. 3 Quali spese vengono rimborsate, **fino all'importo del massimale indicato in Polizza, dedotte eventuali franchigie.**

Le spese del legale domiciliatario sono rimborsate, nei limiti del massimale per sinistro, solo per l'attività svolta in fase giudiziale e fino ad un importo massimo di € 2.000,00 (duemila).

Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto

L'assicurazione non è prestata per le controversie:

- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo (fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso);
- derivanti dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, o di natanti o imbarcazioni munite di motore;

- derivanti da contratti di agenzia con o senza mandato di esclusiva;
- in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, proprietà industriale;
- in materia di concorrenza sleale;
- aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 della Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi;
- derivanti da licenziamento o provvedimenti disciplinari adottati dal Contraente a causa di riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
- aventi ad oggetto rapporti tra soci ed amministratori;
- di natura contrattuale ed il recupero crediti;
- derivanti da contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili, nonché dall'edificazione di nuovi immobili;
- riguardanti azioni di sfratto;
- derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Fondi Hedge ed, in generale, in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;
- derivanti da fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- derivanti da affitto d'azienda (o ramo) o contratti di leasing immobiliare;
- aventi valore in lite inferiore a € 350,00 (trecentocinquanta);
- derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall'uso di aeromobili;
- contro la Società.

Si precisa inoltre che:

- è previsto il rimborso delle spese relative all'intervento di un solo legale e di un solo perito o consulente per grado di giudizio;
- si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali o altri professionisti (periti o consulenti di parte) che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benestare della Società;
- in caso di controversie fra più persone assicurate con la presente Polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente;
- in caso di controversie contrattuali, la garanzia non opera per sinistri originati da contratti che siano stati già risolti, rescissi o disdettati al momento della stipulazione della presente Polizza o la cui rescissione, risoluzione o disdetta sia già stata chiesta da uno dei contraenti.

Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia

Il presente contratto opera per sinistri che iniziano durante il periodo di validità della Polizza e sono conseguenti a fatti (violazioni di legge o lesioni di diritti anche solo presunte o contestate) verificatisi durante il periodo di validità della Polizza stessa.

Se il fatto che origina il sinistro si protrae attraverso più violazioni successive, si considera la data in cui è avvenuta la prima violazione.

Per le controversie contrattuali, il presente contratto non opera se l'inadempimento (anche solo presunto o contestato) che le origina si verifica nei primi 90 giorni dalla data di decorrenza della Polizza. Tale periodo di carenza non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia e solo per le prestazioni previste in entrambi i contratti. **In caso di sinistro, l'Assicurato si obbliga a trasmettere copia delle condizioni di assicurazione e della polizza stipulata con il precedente assicuratore.**

Art. 9 Dove vale l'assicurazione

Il presente contratto opera per sinistri originati da violazioni di legge o lesioni di diritti (anche solo presunte o contestate) verificatesi **in Europa.**

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 10 Denuncia del sinistro

L'Assicurato deve denunciare il sinistro all'intermediario cui è assegnata la Polizza oppure alla Società non appena il sinistro si sia verificato o nel momento in cui ne sia venuto a conoscenza. **La mancata tempestività della denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni previste dal presente contratto** in base a quanto disposto dall'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia deve essere integrata da ogni elemento utile alla gestione del sinistro che sia in possesso dell'Assicurato. In particolare, l'Assicurato deve trasmettere una relazione dettagliata dei fatti che hanno originato il sinistro, copia di tutti i documenti o atti ad esso relativi che siano in suo possesso e ogni notizia utile alla gestione del sinistro.

L'Assicurato deve altresì trasmettere ogni atto o documento richiesto dalla Società, così come ogni ulteriore atto o documento pervenutogli successivamente alla denuncia.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.

Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro

Ricevuta la denuncia di sinistro, Tutela Legale si impegna, ove possibile, ad effettuare ogni utile tentativo di risoluzione amichevole della controversia.

L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o transazioni, senza aver acquisito il preventivo benestare della Società.

Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico del legale

Se la controversia non è stata risolta amichevolmente nella fase stragiudiziale, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia al quale affidare la trattazione del sinistro nella fase giudiziale. **La scelta deve essere svolta tra i legali che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a norma di legge.** Se l'Assicurato risiede in un Comune che appartiene ad un altro distretto di Corte d'Appello, può scegliere un legale in questo distretto e, in tal caso, la Società rimborserà anche le eventuali spese sostenute per un legale domiciliatario nei limiti quantitativi indicati all'Art. 6 Massimali.

La stessa procedura di cui al comma precedente si applica:

- a tutti i casi nei quali possa sussistere un'ipotesi di conflitto di interessi fra la Società e l'Assicurato;
- ai sinistri aventi ad oggetto una controversia che per sua natura escluda la possibilità di una risoluzione amichevole;
- ai procedimenti penali.

Se l'Assicurato non intende avvalersi del diritto di libera scelta del legale può chiedere alla Società di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. **L'Assicurato deve conferire in ogni caso il mandato e la procura al legale designato mettendo altresì a disposizione tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla trattazione del caso.** La Società conferma al legale, a norma del presente contratto, l'incarico professionale in tal modo conferito dall'Assicurato.

Si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benestare della Società.

Anche nella fase giudiziale, l'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o transazioni, senza aver acquisito il preventivo benestare della Società.

Art. 13 Incarico ad altri professionisti

Qualora si renda necessario (anche nella fase stragiudiziale) **l'intervento di periti e consulenti di parte a tutela dei diritti degli assicurati, la Società deve essere informata e rilasciare il preventivo benestare all'incarico.** In questi casi, si applica la normativa di cui all'Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico al legale.

Art. 14 Rimborso delle spese

Le spese sostenute dagli assicurati sono rimborsate dalla Società (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte eventuali franchigie) solo alla conclusione della vertenza, e sempre che non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla controparte. Sono in ogni caso oggetto di rimborso solo le spese riconducibili ad attività effettivamente svolte dai professionisti e dettagliate nelle parcelle.

Sono escluse dal rimborso tutte le spese riferite ad accordi che l'Assicurato abbia concluso con legali e/o periti o consulenti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della Società.

La Società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale (fatta eccezione per quelle del legale domiciliatario nei limiti di cui all'Art. 6 Massimali) **e di un solo perito/consulente per area di competenza.**

Art. 15 Revoca e rinuncia del legale

Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico ad un nuovo legale, potrà ottenere dalla Società il rimborso delle spese di uno solo dei due professionisti, indicando per quale dei due legali intenda chiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute. La normativa sopra indicata non si applica ai casi di rinuncia da parte del legale incaricato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

Art. 16 Disaccordo tra Assicurato e Società - Arbitrato

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società in merito all'interpretazione del contratto e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le Parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle Parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro decide secondo equità.

L'Assicurato e la Società contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 17 Termine del rimborso

Tutela Legale si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per la liquidazione del sinistro.

Art. 18 Quando un sinistro deve essere considerato unico

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- a) le vertenze promosse da o contro una o più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- b) le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente Polizza dovute al medesimo fatto o che siano oggetto del medesimo procedimento;
- c) le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportato.

NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO

Art. 19 Pagamento dell'assicurazione

Il Contraente ha l'obbligo di pagare il premio previsto dal presente contratto.

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Art. 20 Regolazione del premio

La presente polizza non prevede la regolazione premio.

Art. 21 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 22 Rinnovo tacito

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

I contratti di durata inferiore all'anno non sono soggetti a proroga.

Art. 23 Recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. La Società, in tal caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 24 Risoluzione anticipata

Il contratto si risolve di diritto qualora l'Assicurato sia sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale.

La garanzia è prestata fino alla conclusione dei giudizi in corso e già presi in carico come sinistri.

Art. 25 Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 26 Indicizzazione ISTAT

Il premio e il massimale di Polizza sono basati sull'“indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” (FOI), pubblicato dall'ISTAT, secondo quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato, il premio e il massimale vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il premio e il massimale subissero una variazione superiore al 50% dell'ultimo aggiornamento effettuato, sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola e i suddetti importi rimarranno quelli della scadenza della rata annuale precedente.

Art. 27 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 28 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 29 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CONTRAENTE

CONTRAENTE AIML ASSOCIAZIONE

Il cliente vuole rispondere al questionario di valutazione delle richieste ed esigenze del contraente? **SI** **NO**

COSA INTENDE ASSICURARE

La propria vita La responsabilità nei confronti di terzi Assistenza e oneri derivanti da vertenze legali

LA SUA ESIGENZA ASSICURATIVA DERIVA

Da un obbligo di legge Da un'obbligazione contrattuale Da una scelta soggettiva

E' INFORMATO DELLA POSSIBILE PRESENZA NEL CONTRATTO ASSICURATIVO DI

Scoperti / Franchigie **SI** **NO** Esclusioni / Limitazioni **SI** **NO**

HA IN CORSO ALTRE POLIZZE, ANCHE CON ALTRE COMPAGNIE, CHE COPRANO IL MEDESIMO BISOGNO ASSICURATIVO?

SI **NO**

INFORMATIVA PRIVACY (ex Regolamento Ue 2016/679)

Informativa resa ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali e redatta conformemente agli artt. 12 - 13 GDPR e comunicazioni ex artt. 15-22 GDPR. In osservanza con quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (da qui in avanti solo GDPR) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Tutela Legale Spa con sede in Via Podgora, 15, 20122 Milano, fax.02.89.600.719, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ("Titolare"), informa di quanto segue.

1 UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI

Tutela Legale Spa deve acquisire alcuni dati personali ("Dati") che La riguardano quale interessato ("Interessato") e che sono trattati nel quadro delle finalità assicurative in base alle condizioni di liceità previste ex art. 6 GDPR; i Dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Tutela Legale Spa e da terzi a cui essi verranno comunicati nel contesto della gestione del rapporto in essere, al fine di dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi o prodotti connessi o accessori che di ha richiesto, o ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La base giuridica per il trattamento di tali Dati trova pertanto giustificazione primaria nell'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Il trattamento attiene ai Dati strettamente necessari per la finalità di fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi quelli necessari alla valutazione dell'adeguatezza dei prodotti e servizi al Suo profilo. Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati considerati appartenenti a categorie "particolari" ovvero relativi a condanne penali e reati ex artt. 9-10 GDPR; il trattamento di tali Dati è strettamente strumentale all'erogazione dei servizi stessi, per esempio nel caso di perizie mediche, o informazioni relative a procedimenti penali per la gestione e la liquidazione dei sinistri; anche in questo caso il trattamento è reso necessario per la proposta, stipula e gestione del contratto di assicurazione nel Suo interesse, ed il rifiuto di conferire tali dati pregiudica automaticamente la possibilità di concludere il contratto stesso e l'erogazione dei relativi servizi. Pertanto nel caso di prosecuzione del rapporto da parte Sua il trattamento si riterrà comunque legittimato da manifestazione di volontà libera, specifica, informata che si esprime tramite azione positiva inequivocabile a che i Dati che La riguardano siano oggetto di trattamento da parte del Titolare. Il Titolare inoltre avvisa che qualora intendesse trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all'Interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente, raccogliendo se del caso specifico consenso. Per le finalità sopra indicate e nei relativi limiti, i Suoi dati possono essere messi a disposizione mediante comunicazione ad altri soggetti che operano quali contitolari del trattamento quali agenti, altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, broker assicurativi, nonché ad ulteriori soggetti propri del settore assicurativo quali autorità di vigilanza e controllo, banche, organismi associativi e consorzi, il tutto qualora questo si renda necessario per la corretta gestione del rapporto in essere con Lei ovvero per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento. L'elenco aggiornato dei soggetti cui possono essere comunicati i Suoi Dati, è disponibile a richiesta presso la sede di Tutela Legale Spa Via Podgora, 15, 20122 Milano.

2 TRATTAMENTO DEI DATI PER RICERCHE DI MERCATO E/O FINALITÀ PROMOZIONALI

In considerazione dell'utilità per l'interessato ad essere informato su eventuali nuove offerte di prodotti del Titolare, potrà essere effettuata un'attività di comunicazione relativamente alle stesse tramite attività di soft spam per venire incontro alla tutela assicurativa del destinatario e comunque nel prevalente legittimo interesse del Titolare ex art. 6.1(f) GDPR nel rendere conoscibili alcuni propri prodotti, salvo il diritto dell'interessato a richiedere espressamente di non essere ulteriormente informato in merito.

Solo a seguito di Suo espresso consenso, i Suoi Dati potranno essere trattati anche relativamente a finalità ulteriori, espressamente indicate. In particolare, il trattamento dei Suoi Dati potrà essere effettuato da Tutela Legale Spa:

- (i) al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche,
- (ii) svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti.

(iii) i dati possono essere comunicati ad altri soggetti, in Italia o all'estero, che operano come autonomi titolari e che potranno contattarLa indipendentemente dal Suo rapporto con Tutela Legale Spa.

Sul punto viene richiesto specifico e separato consenso, sia per quanto riguarda detti trattamenti e comunicazioni della nostra Società, sia per i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai soggetti predetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi richiesti.

3 MODALITÀ D'USO DEI DATI

Nell'ottica delle finalità indicate, il trattamento sui Dati conferiti al Titolare comprenderà, tra l'altro, la gestione, l'organizzazione, l'utilizzo in territorio UE ed eventualmente extra UE limitatamente a Paesi per cui vi è una decisione di adeguatezza e laddove necessario allo svolgimento dell'attività assicurativa e riassicurativa del Titolare, la conservazione, la creazione del database, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la realizzazione di statistiche, l'utilizzo, la distruzione e la modificazione del dato trattato a seguito di segnalazione da parte dell'interessato. I Suoi Dati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi Dati ad altri soggetti per come sopra indicato. Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Questi soggetti sono nostri Responsabili del Trattamento. Si tratta, in particolare, di consulenti tecnici e altri soggetti che possono svolgere attività ausiliarie per conto del Titolare quali legali, periti e medici; Società di servizi per il quietanzamento; Società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; Società di servizi postali indicate nel plico postale, Società di servizi per il controllo delle frodi; Società di recupero crediti. I Dati possono essere comunicati inoltre a soggetti terzi quali legali esterni e società di revisione o di consulenza nel contesto dello svolgimento degli obblighi legali o dell'esercizio e difesa dei diritti del Titolare. In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, che si intendono comunque come persone autorizzate al trattamento. La informiamo inoltre che i Suoi Dati non verranno diffusi. Il trattamento dei dati sarà effettuato in forma cartacea ed/od elettronica. Il Titolare non effettua alcun trattamento in base a processi decisionali automatizzati. In osservanza della normativa civile e di settore, i Suoi Dati saranno conservati per 10 anni.

4 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Titolare inoltra La informa che le sono garantiti i diritti espressi nell'art.13 c. 2 GDPR e quindi:

- diritto d'accesso ai dati personali ed alle informazioni collegate elencate sub art. 15 Reg. UE;
 - diritto alla rettifica o alla cancellazione dei dati conferiti, o alla limitazione del trattamento;
 - diritto di opporsi al trattamento;
 - diritto alla portabilità dei dati;
 - qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - diritto a proporre redamo a un'autorità di controllo;
- Ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. c) GDPR, laddove il trattamento sia basato sul consenso, Lei potrà revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento fino ad allora svolto e basato sul consenso prestato prima della revoca.

Per l'esercizio dei Suoi diritti o avere maggiori informazioni può rivolgersi a Tutela Legale Spa Via Podgora, 15 20122 Milano, fax.02.89.600.719, indirizzo di posta elettronica privacy@tutelalegale.it, indicando nell'oggetto: "esercizio dei diritti ex GDPR" ed inserendo nel corpo della mail il diritto che si vuole esercitare, nonché nome, cognome e indirizzo email dove si vuole ricevere la risposta da parte del Titolare. Il Titolare una volta processato quanto ricevuto invierà relativo riscontro nei termini indicati dall'art. 12 punto 3 GDPR.

5 DATA PROTECTION OFFICER

Tutela Legale Spa ha designato un Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell'art. 37 GDPR. Il DPO è reperibile all'indirizzo e-mail: privacy@tutelalegale.it

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|----------------------|-------|--------------------|------------|---------------|------------|
| Agenzia | Garanzia | 300 | Rischio nuovo | SI | Sostituisce | | | |
| Dati Contraente | Ragione Sociale | AIML ASSOCIAZIONE | | | | | | |
| | Indirizzo | VIA CAPPELLINI | | | | | | |
| | Città | LEGNANO | Cap | 20020 | Prov. | MI | | |
| | Codice Fiscale | 92041580157 | | | | | | |
| | Email | / | | | | | | |
| Durata Contratto | Durata | anni | 1 | mesi | 0 | giorni | 0 | |
| | Effetto | ore 24 del | | | | | | |
| | Scadenza | ore 24 del | | | | | | |
| | Prima quietanza | Frazionamento | | | | | | |
| Premio | Premio alla firma | Imponibile | € 1.237,11 | | Imposte | € 129,94 | Totale | € 1.500,00 |
| | | Rate successive | € 1.237,11 | | € 129,94 | € 1.500,00 | | |
| | Dati Tecnici | Indicizzazione Istat | NO | | | | | |
| | | Il pagamento del premio (espresso in Euro) è annuale, senza addizionale, e può essere effettuato con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente (Art. 54, c. 5 e 7, Reg. IVASS n° 40/2018). | | | | | | |
| Impresa assicurata | Settore (ATECO) | Associazione | | | | | | |
| Garanzie | Associazione | Massimale per evento | € 35.000,00 | | | | | |
| | | Franchigia per evento n. associati | Nessuna | | | | | |
| | | Premio Imponibile | € 1.237,11 | | | | | |

€ 20,00 per ogni associato

